

DECISIONE N° 4-59**del 21 gennaio 1959****che modifica la decisione N° 2-52 che fissa le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato****L'ALTA AUTORITA',**

dopo aver consultato il Consiglio dei Ministri;

visti gli articoli 49 e 50 del Trattato;

vista la decisione N° 2-52 del 23 dicembre 1952 che fissa le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 1 del 30 dicembre 1952, pag. 3*), modificata dalla decisione N° 30-54 del 25 giugno 1954 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 18 del 1° agosto 1954, pag. 469*) e dalla decisione N° 31-55 del 19 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 21 del 28 novembre 1955, pag. 906*);

considerando che, nella decisione N° 2-52, l'Alta Autorità ha fissato le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato in modo che questi ultimi devono essere versati mensilmente in funzione dei quantitativi prodotti e indipendentemente dal loro smercio;

considerando che a causa delle condizioni di produzione e di smercio proprie di alcuni settori di attività assoggettati al pagamento del prelievo, l'evoluzione del mercato può provocare la costituzione di rilevanti scorte;

considerando che in tali casi l'Alta Autorità deve poter modificare, all'occorrenza con effetto retroattivo, le condizioni di pagamento del prelievo in modo che le imprese interessate possano beneficiare, quando l'ammontare delle scorte superi il livello abituale, di un pagamento dilazionato senza interessi;

DECIDE:*Articolo 1*

L'articolo 4 bis seguente è inserito nella decisione N° 2-52:

«L'Alta Autorità può decidere, all'occorrenza con effetto retroattivo, che le imprese di determinati settori industriali presso le quali si siano accumulate scorte inconsuete rispetto alle condizioni di produzione e di smercio che sono loro proprie beneficieranno, per il versamento del prelievo dovuto sui prodotti passati a scorta, di un pagamento dilazionato senza interessi.»

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 1° febbraio 1959.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 21 gennaio 1959.

*Dall'Alta Autorità**Il Presidente***Paul FINET**